Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. **2439.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, riguardante l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. delle provvidenze in favore degli ex combattenti della guerra 1915-18.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1935 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1936-XV, n. **2440.**

Norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1887, n. 5095, e successive modificazioni;

Considerata la necessità e l'urgenza di rendere obbligatorio nelle esecuzioni musicali l'uso del tono normale, stabilito in « la_3 », corrispondente a 870 vibrazioni semplici al secondo, e di porre in grado l'ufficio per il corista uniforme, creato presso la Regia università di Roma, di adempiere alle funzioni ad esso demandate;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I complessi orchestrali, corali e bandistici hanno l'obbligo di adottare come nota musicale « la_3 » quella data dal corista uniforme che in ambienti con temperatura di 15 gradi centigradi esegua 870 vibrazioni semplici al minuto secondo.

E' consentito nel numero delle dette vibrazioni una tolleranza non superiore a quattro in meno o in più.

Tutti gli strumenti devono essere accordati su detto corista.

La presente disposizione deve essere anche osservata dagli istituti d'istruzione pubblici e privati.

Art. 2.

E' vietato fabbricare ed introdurre nel Regno strumenti musicali a fiato o a percussione non accordabili normalmente sul « la_3 ».

I coristi uniformi da fabbricarsi o da mettersi in commercio nel Regno, in conformità di quanto sopra è disposto, devono portare impresso un marchio, consistente in un'elisse che racchiude il numero 870 e nello stemma Reale. Tale marchio sarà impresso dall'Ufficio centrale di cui all'art. 5, al quale i coristi devono essere presentati dalle aziende interessate.

Gli strumenti a fiato o a percussione, da fabbricarsi o da mettersi in commercio nel Regno in conformità di quanto sopra è disposto, devono portare impresso un marchio indicante « C. 870 ». Tale marchio sarà impresso dalle stesse aziende produttrici o commerciali.

Art. 3.

Ogni autorizzazione ed ogni concessione di sovvenzioni da parte dello Stato e di enti pubblici per la gestione di manifestazioni liriche e concertistiche, e per la formazione di complessi corali, orchestrali e bandistici, è condizionata anche all'osservanza delle precedenti disposizioni.

Art. 4.

Coloro che fabbricano o vendono coristi uniformi o strumenti musicali a fiato o a percussione non conformi alle disposizioni del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 5.

L'Ufficio centrale istituito dal R. decreto 30 ottobre 1887, n. 5095, nell'istituto fisico della Regia università di Roma, oltre il compito di conservare il corista uniforme campione, di controllare i coristi che verranno presentati, di correggerli eventualmente e di apporre il marchio di cui all'art. 2 ha quello di disporre i necessari controlli per l'osservanza del presente decreto.

A tale scopo all'Istituto di fisica della Regia università di Roma sono assegnati un assistente ed un tecnico, i cui posti sono aggiunti a quelli stabiliti nel ruolo organico del personale a carico della detta Università.

Lo stato giuridico ed economico dell'assistente e del tecnico predetti è regolato ad ogni effetto dalle norme stabilite per il corrispondente personale assistente e tecnico della Regia università di Roma.

Art. 6.

Il contributo dello Stato a favore della Regia università di Roma di cui alla tabella *A* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, è aumentato di annue L. 35.000 per il personale e per il funzionamento dell'Ufficio centrale del corista uniforme.

Per l'attuazione del presente provvedimento è quindi autorizzato l'aumento di spesa di L. 35.000 per l'esercizio 1936-37 e per gli esercizi successivi. Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

I complessi bandistici hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI — DI REVEL
LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2441.

Modificazione dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Codice per la marina mercantile del Regno ed il relativo regolamento, ed il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica ed il relativo regolamento;

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, modificato col R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1927, n. 2705, e con le leggi 2 dicembre 1928, n. 2833, e 8 luglio 1929, n. 1369;

Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la misura del compenso dovuto ad alcuni membri delle Commissioni d'inchiesta per i naufragi ed i sinistri marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le colonie, per la grazia e la giustizia, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1927, n. 2705, è aggiunto il seguente comma:

« Ai membri che siano ufficiali dello stato maggiore della Regia marina o ufficiali del Genio navale non in servizio permanente effettivo o temporaneo, ed abbiano un impiego stabile che conferisca loro la qualità di funzionari dello Stato, saranno corrisposti: nella propria residenza, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza nella misura di lire venticinque al lordo di ogni decurtazione di legge; e, fuori della propria residenza, le indennità di missione e le spese di trasferta relative al grado militare che rivestono ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1936 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LESSONA
— SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2442.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, approvato con R. decreto 8 dicembre 1927-VI, n. 2305;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile suddetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 100. — MANCINI.

Modifiche allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

Agli articoli da 10 a 15 costituenti il Capo III sono sostituiti i seguenti da 10 a 18, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« Art. 10. — L'Istituto conferisce:
la laurea in materie letterarie;
la laurea in pedagogia;
la laurea in lingue e letterature straniere;
il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 11. — La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Sono insegnamenti complementari del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Grammatica latina.
3. Filologia romanza.
4. Filologia germanica.
5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
6. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammessa al 2° biennio l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 1° biennio e almeno in tre da lei scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

L'alunna deve inoltre sostenere una prova scritta d'italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lei scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Essa deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Art. 12. — La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni, divisi in due bienni:

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia

Sono insegnamenti complementari del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana;
2. Lingua e letteratura latina,
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammessa al 2° biennio l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 1° biennio ed in tre da lei scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

L'alunna deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lei scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Essa deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche

Art. 13. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale).
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Lingua e letteratura spagnola (biennale).
7. Geografia.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale la studentessa intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo

Per essere ammessa al 2° biennio l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

L'alunna deve inoltre sostenere una prova scritta d'italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammessa all'esame di laurea l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del 2° biennio, ed almeno in due da lei scelti fra i complementari.

Essa deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Art. 14. — La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso:

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per conseguire il diploma l'alunna deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Essa deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano e della lingua straniera.

Art. 15. — Il piano di studi consigliato per la laurea in materie letterarie è il seguente:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Storia della filosofia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° anno).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Pedagogia.
Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.

Art. 16. — Il piano di studi consigliato per la laurea in pedagogia è il seguente:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Lingua e letteratura moderna straniera a scelta.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Storia.
Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° anno).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Filosofia.
Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).

Quarto anno:

Filosofia.
Pedagogia.
Storia.
Un insegnamento complementare.

Art. 17. — Il piano di studi consigliato per la laurea in lingue e letterature straniere è il seguente:

Primo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura tedesca.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.
Geografia.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura tedesca.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.

Terzo anno:

Lingua e letteratura moderna straniera, nella quale si intenda approfondire lo studio per il conseguimento della laurea.
Filologia romanza.
Filologia germanica.
Storia medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 3° anno).
Storia medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

Art. 18. — Il piano di studi consigliato per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è il seguente:

Primo anno:

Pedagogia.
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Lingua moderna straniera a scelta.

Secondo anno:

Pedagogia.
Lingua e letteratura italiana.

Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Storia della filosofia.
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
Lingua moderna straniera (la medesima scelta nel 1° anno).

Terzo anno:
Pedagogia.
Storia della filosofia.
Igiene ».

Agli articoli da 25 (già 22) a 45 (già 44) costituenti il Capo V, sono sostituiti i seguenti da 25 a 45, intendendosi ulteriormente modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 25. — All'Istituto possono iscriversi soltanto donne.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso per un numero di posti stabilito, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 26. — La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta su carta legale, deve contenere la dichiarazione della laurea o diploma che s'intende conseguire e deve essere presentata alla direttrice entro il 31 ottobre, corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita debitamente legalizzato;

2° diploma di abilitazione magistrale o, limitatamente per le aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere, licenza, a norma dell'art 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano;

3° quietanza della tassa prescritta per l'esame di concorso.

Art. 27. — Le candidate, che abbiano superato l'esame di concorso, per ottenere la iscrizione al primo anno di corso debbono presentare, non oltre il 5 novembre, le quietanze della tassa d'immatricolazione, della prima rata della tassa annuale di iscrizione e della prima rata della sopratassa per l'esame di profitto.

La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto non oltre il 5 novembre di ogni anno, corredata delle quietanze della prima rata della tassa d'iscrizione e della prima rata della sopratassa per esami di profitto.

La direttrice può consentire per giustificati motivi l'iscrizione non oltre il 30 novembre.

Art. 28. — Per le alunne che provengono da Facoltà di magistero gli anni di corso già compiuti presso le Facoltà medesime sono interamente computati per il conseguimento della laurea o diploma al quale le alunne stesse aspirano. L'ulteriore svolgimento degli studi è determinato, caso per caso, dal Consiglio dei professori.

Art. 29. — L'alunna ha facoltà di passare dall'uno all'altro corso per il conseguimento di uno degli altri titoli rilasciati dall'Istituto, alle condizioni determinate caso per caso dal Consiglio dei professori.

In ogni caso la durata complessiva di ogni corso non può essere inferiore a quella stabilita per il conferimento di ciascun titolo e l'alunna deve essere fornita del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea o diploma cui aspira.

Art. 30 — Le alunne che abbiano conseguita una delle tre lauree possono essere ammesse a conseguirne una seconda.

Parimenti le alunne che abbiano il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari possono essere ammesse a conseguire una delle tre lauree.

Le une e le altre sono tenute a seguire i corsi e a superare gli esami del 2° biennio, in corrispondenza dei piani di studio assegnati per il conseguimento della laurea cui esse aspirano.

In ogni caso le richiedenti devono essere in possesso del titolo di studi medi prescritto per il corso di laurea a cui aspirano.

Art 31. — La Segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica delle alunne.

Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco delle iscritte e di farsene rilasciare copia.

Art. 32. — Sulle istanze concernenti la carriera scolastica delle alunne provvede la direttrice, sentito il consiglio dei professori.

Il provvedimento della direttrice è definitivo.

Art. 33. — Gli esami sono:

1° di concorso per l'iscrizione al primo anno;

2° di profitto;

3° di laurea.

Art 34. — L'esame di concorso per l'iscrizione è dato in una sola sessione che ha inizio il 5 novembre di ciascun anno

Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 35. — Gli esami di profitto sono dati per singole materie o per gruppi di materie, secondo venga stabilito dal Consiglio dei professori.

Art. 36. — L'esame di laurea consiste nelle prove di cui all'art. 39 del regolamento per i Regi istituti superiori di magistero.

Art. 37. — Il giudizio d'idoneità è dato in base all'esito degli esami e sopratutto in base alle relazioni circa l'assiduità, la diligenza, il profitto negli studi e la maturità intellettuale dell'alunna, di cui i professori possono accertarsi durante l'anno accademico nei modi più opportuni.

Art. 38. — Per l'esame di concorso per l'iscrizione al 1° anno la commissione esaminatrice è composta della direttrice, o di un professore da lei delegato, che la presiede, e dei professori delle materie fondamentali.

Per gli esami di profitto e per quelli di laurea, le commissioni esaminatrici sono composte della direttrice, o di un professore da lei delegato, che la presiede, e dei professori delle materie che formano i gruppi sui quali l'alunna deve sostenere l'esame.

Se l'esame verte sopra una sola materia, la commissione è composta della direttrice e di due professori.

Art. 39. — Le tasse e sopratasse scolastiche sono fissate nella misura stabilita per i corsi delle Facoltà Regie di magistero.

Il Consiglio d'amministrazione può determinare, anno per anno, una speciale sopratassa di frequenza e contributi per servizi speciali.

Art. 40. — Le tasse di concorso per l'iscrizione, le tasse per l'immatricolazione, le tasse annuali d'iscrizione, le sopratasse per esami di profitto e di diploma si pagano alla cassa dell'Istituto.

La tassa di diploma è invece versata all'Erario e si paga con cartolina vaglia indirizzata al procuratore del registro in Napoli.

Art. 41. — Alle alunne dell'Istituto può essere concessa la dispensa totale, o parziale dal pagamento delle tasse e sopratasse alle stesse condizioni per le quali è concessa alle alunne delle Facoltà Regie di magistero.

Il giudizio sulle condizioni economiche delle aspiranti alla dispensa delle tasse è deferito all'Intendenza di finanza solo per quanto riguarda l'esonero dalla tassa di diploma; per l'esonero dalle altre tasse tale giudizio è deferito al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Art. 42. — Tutti i certificati, copie ed estratti di atti relativi alla carriera scolastica delle alunne sono rilasciati in conformità alle leggi sul bollo e recano la firma della direttrice.

I diritti di segreteria dovuti dalle alunne per il rilascio di documenti di carriera scolastica sono stabiliti nella apposita tabella annessa al presente statuto.

Art. 43 — L'alunna può variare i piani di studi consigliati purchè in ogni anno accademico prenda iscrizione almeno a tre insegnamenti e li frequenti regolarmente.

Art. 44. — Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. L'alunna, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui ella è iscritta, sono impartiti nell'Istituto.

Art. 45. — I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale ».

E' soppressa la tabella *B* e in conseguenza la tabella *C* è modificata in tabella *B*, anche per i riferimenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2443.

Varianti all'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, approvato con R. decreto 16 giugno 1932, n. 840.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina, approvato con R. decreto 16 giugno 1932, n. 840, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel 3° comma dell'art. 13 a « Castellammare di Stabia » sostituire « Napoli ».

Art. 3.

Nella tabella *A*, nella parte della colonna « Servizi di sanità militare marittima » relativa al Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno, alle parole « Infermeria Regia marina di Castellammare di Stabia » sostituire le altre « Infermeria Regia marina di Napoli » apponendovi la seguente chiamata (12) « Con funzionamento autonomo ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 15 ottobre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1936-XV, n. 2444.

Nomina di un membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro Decreto 14 aprile 1914, n. 353, con il quale fu provveduto alla nomina dell'on. senatore Alfredo Falcioni a membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, nella qualità di delegato del Ministero degli affari esteri;
Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuto decesso del predetto on. avv. Alfredo Falcioni si rende necessario di provvedere alla sua sostituzione nella Rappresentanza medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A rappresentante del Ministero degli affari esteri nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione è nominato l'on. avv. Aldo Rossini, senatore del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 111. — MANCINI.

LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 119.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo all'approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1280, relativo all'approvazione ed esecuzione della Convenzione italo-romena, firmata in Roma il 28 aprile 1936-XIV, per la nomina del prof. Claudio Isopesco alla cattedra di lingua e letteratura romena presso la Regia università di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 120.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 121.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 122.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1936-XV.

Modificazione alle tariffe dei « cascami di fibre artificiali (rayon e simili) ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » la classificazione delle voci « Cascami di fibre artificiali (rayon e simili) » e « Fibre artificiali (cascami di) », comprese nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità, è così modificata:

45	55	—	—	—

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore col quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(516)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1936-XV.

Norme complementari integrative per l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del Regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Viste le norme per l'esecuzione del testo unico 7 novembre 1929, n. 2007, approvate con decreto Ministeriale 27 novembre 1929 e successive modificazioni e quelle per l'esecuzione della legge 6 giugno 1935, n. 1404, approvate con decreto Ministeriale 18 dicembre 1935;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme complementari integrative per l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con Regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1936 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *p. Il Ministro per la marina*: CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 90 Marina, foglio n. 441. — PIRRONE.

Norme complementari integrative per l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493.

§ 1 (Art. 16 del T. U.)

Il 2° comma del § 28 delle norme approvate con decreto Ministeriale 27 novembre 1929 è così modificato:

« Negli scrutini per l'avanzamento a scelta assoluta, scelta comparativa e per concorso l'ufficiale sottoposto a giudizio sarà giudicato idoneo se avrà riportato almeno:

9 voti favorevoli se i votanti sono 12 o 13
8 » » » » » » 11
7 » » » » » » 9 o 10
6 » » » » » » 8
5 » » » » » » 6 o 7
4 » » » » » » 5
3 » » » » » » 4

§ 2 (Art. 31 del T. U.)

Nel computo delle vacanze organiche da effettuare annualmente in base al 1° comma dell'art. 31 del testo unico non sono da considerarsi quelle eventualmente esistenti, se attribuibili all'anno precedente.

§ 3 (Art. 48 del T. U.)

Le schede individuali di cui all'art. 48 del testo unico sull'avanzamento sono conformi al modello n. 1 annesso alle presenti norme e sono compilate separatamente per corpo, ruolo e gradi. Esse sono predisposte dal Ministero della marina ed inviate in tempo agli ufficiali di cui al seguente § 4. Nella prima e seconda colonna delle schede sono indicati, a cura del Ministero, i gradi ed i nomi di tutti gli ufficiali del Corpo, ruolo e grado cui ciascuna scheda si riferisce, compresi però entro i limiti di anzianità determinati dal Ministero, e senza tener conto della posizione speciale in cui qualcuno di essi possa trovarsi (disponibilità, aspettativa, ecc.).

Nelle schede non sono indicati i nomi degli ufficiali i quali abbiano già acquistato diritto alla promozione per la esistenza di posti vacanti nel grado superiore verificatasi prima dell'invio delle schede.

Se dopo l'invio delle schede ai compilatori, cioè nel periodo di tempo che intercede fra tale invio e la riunione delle Commissioni di avanzamento, avvengono nella composizione dei ruoli delle variazioni prima non prevedibili, per decessi, diminuzioni, o simili altre cause, non è tenuto alcun conto di esse e le schede quindi restano come sono state compilate; qualora però il numero di tali variazioni superi il terzo degli ufficiali compresi nelle schede, queste sono considerate nulle e si provvede alla compilazione ed invio di nuove schede.

Le schede debbono essere firmate dai compilatori, i quali, anche nel caso in cui non avessero espresso alcun giudizio, debbono restituirle direttamente, in piego chiuso riservato, al Ministero della marina (Direzione generale del personale e servizi militari), in modo che vi giungano entro il termine stabilito dal Ministero.

§ 4 (Segue art. 48 del T. U.)

Le schede di cui al precedente paragrafo 3 sono inviate, per la compilazione, ai seguenti ufficiali, fatta eccezione per quelli che si trovino in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego:

a) a tutti gli ufficiali dello stesso Corpo in servizio permanente effettivo che o abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, o abbiano grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, purchè già inscritti nel quadro di avanzamento in vigore;

b) a tutti gli ufficiali in s. p. e., del Corpo di stato maggiore per gli ufficiali di altro corpo e ruolo sottoposti a scrutinio, purchè essi abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione.

Il compilatore che ritiene di avere elementi per esprimere il suo giudizio sugli ufficiali elencati nella seconda colonna della scheda, anche se non li abbia mai avuti alla sua diretta dipendenza, assegna a ciascuno di essi, nella terza colonna, un punto di merito, seguendo le norme contenute nel regolamento di disciplina per l'assegnazione dei punti sugli specchi caratteristici.

Ove non sia in grado di pronunciare un giudizio, il compilatore non assegna alcun punto.

Nella colonna « Annotazioni » il compilatore ha facoltà di aggiungere quanto crede per definire meglio gli ufficiali in esame.

Gli ufficiali che si trovino all'estero, sia in missione che destinati, e quelli imbarcati su navi all'estero o nelle Colonie possono essere dispensati dalla compilazione delle schede.

§ 5 (Articoli 51 e 57 del T. U.).

Le disposizioni dell'art. 57 non si applicano ai tenenti appartenenti a corsi già scrutinati per l'avanzamento a capitano col criterio dell'anzianità, anteriormente all'entrata in vigore del testo unico. Per detti ufficiali vale il disposto del 2° comma dell'art. 53 del testo unico.

§ 6 (Art. 95 del T. U.).

I corsi che gli ufficiali di complemento possono essere chiamati a frequentare agli effetti dell'avanzamento debbono avere durata non superiore a due mesi.

Detti corsi possono, in via eccezionale, essere divisi in due periodi, da frequentarsi in due anni diversi.

§ 7 (Art. 115 del T. U.).

L'articolo 115 del testo unico è applicabile ai capitani di fregata in servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli di complemento, i quali furono promossi capitani di corvetta in servizio permanente effettivo prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore.

I capitani di fregata di cui al comma precedente non possono conseguire ulteriore avanzamento anche se trasferiti nei ruoli dei Comandi marittimi.

§ 8 (Art. 122 del T. U.).

I limiti di età di cui al 4° comma dell'art. 122 del testo unico sono quelli stabiliti per il grado superiore dall'art. 53 della legge 8 luglio 1926, n. 1178.

§ 9 (Art. 125 del T. U.).

Per l'applicazione dell'art. 125 del testo unico si osserva la procedura stabilita dal § 30 delle norme approvate con il decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1935.

§ 10 (n. 1 « Note alle Tabelle » del T. U.).

L'allegato n. 2 annesso alle norme approvate con decreto Ministeriale 27 novembre 1929 e successive modificazioni è abrogato e sostituito dall'allegato n. 2, annesso al presente decreto, nel quale sono indicati gli incarichi equipollenti previsti dalle tabelle n. 1 a 8 incluso annesse al testo unico. Con determinazione Ministeriale può, inoltre, stabilirsi, di volta in volta, quali altri incarichi di particolare importanza possono essere considerati equipollenti, e per quale durata.

Per gli ufficiali di porto la equipollenza non può essere applicata in due gradi successivi per la stessa carica.

Per la formazione dei quadri di avanzamento, ordinari e suppletivi, per il 1936-37 e per le conseguenti promozioni nel Corpo delle capitanerie di porto continuano però ad avere efficacia le equipollenze previste dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del testo unico.

Per la formazione dei quadri di avanzamento, ordinari e suppletivi, per il 1937-38 e per le conseguenti promozioni il periodo di due anni di comando previsto per i tenenti colonnelli ed i maggiori di porto dalla Tabella n. 6 allegata al testo unico è anche raggiunto, computandovi, sino alla concorrenza di un anno, gli incarichi considerati equipollenti per detti gradi dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del testo unico.

ALLEGATO N. 1 (§ 3)

La presente scheda dovrà essere restituita a Maripers (Divisione Stato Giuridico) in **busta chiusa e sigillata**, sulla quale dovrà risaltare in evidenza la dicitura: **« Scheda individuale »**.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento a scelta comparativa al grado di TENENTE COLONNELLO PER LE ARMI NAVALI

Compilata dal .... *Sig.* ....

(Art. 48 del testo unico delle leggi sull'avanzamento in data 1° agosto 1936, n. 1493, e relative norme esecutive).

GRADO	Ufficiali sui quali si deve pronunciare il giudizio	Punto assegnato	*Annotazioni*		GRADO	Ufficiali sui quali si deve pronunciare il giudizio	Punto assegnato	*Annotazioni*
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....
....	....	....	....		....	....	....	....

N. B. — Nelle colonne prima e seconda sono elencati dal Ministero (nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministro per la marina e in ordine di anzianità) i nomi degli ufficiali sui quali si richiede il giudizio con la scheda.

A tutti gli ufficiali elencati nella seconda colonna il compilatore assegna — nella terza colonna — un punto di merito secondo le norme contenute nel regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina, per l'assegnazione dei punti negli specchi caratteristici.

La scheda è compilata per gli ufficiali in essa indicati:

a) da tutti gli ufficiali dello stesso corpo in s. p. e. che abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, o abbiano grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, purchè già iscritti nel quadro di avanzamento in vigore;

b) da tutti gli ufficiali in s. p. e. del Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali di altro corpo e ruolo sottoposti a scrutinio, purchè essi abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione.

Per l'assegnazione del punto non occorre la conoscenza personale; il punto rappresentando la riputazione che l'ufficiale gode nel Corpo. Ove non si possa pronunziare il giudizio non sarà assegnato alcun punto.

Nella colonna *annotazioni* il compilatore potrà aggiungere quanto crede per meglio definire l'ufficiale in esame.

data............... *li* .... 193..

Firma ....

Allegato n. 2 (§ 10).

Sono considerati incarichi equipollenti per l'avanzamento, secondo quanto è disposto dalle tabelle annesse al testo unico, i seguenti:

A) UFFICIALI DEL CORPO DEL GENIO NAVALE (Tabella n. 2).

1°) *Per l'avanzamento da colonnello a maggior generale:*

Direttore del Regio Stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia;

2°) *Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello:*

a) Direttore interinale delle Costruzioni navali e meccaniche di La Spezia e di Taranto e dello Stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia;
b) Direttore di uffici tecnici del Genio navale;
c) Vice direttore dello Stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia;
d) Direttore dell'Ufficio tecnico del Genio navale e dell'Officina costruzioni navali e meccaniche di Venezia;
e) Capo servizio G. N. di Comandi navali complessi.

B) UFFICIALI DELLE ARMI NAVALI (Tabella n. 3).

1°) *Per l'avanzamento da colonnello a maggior generale:*

Capo di ufficio tecnico armi navali, per il quale sia previsto dalle tabelle un colonnello A. N.

2°) *Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello:*

a) Capo di ufficio tecnico armi navali, per il quale sia previsto dalle tabelle un tenente colonnello A. N.;
b) Capo ufficio tecnico alla Commissione permanente in La Spezia;
c) Segretario presso il Comitato tecnico armi e munizioni;
d) Capo sezione presso il Ministero della marina col grado di tenente colonnello.

C) UFFICIALI DEL CORPO SANITARIO (Tabella n. 4).

1°) *Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello:*

a) Direttore del servizio sanitario presso la Regia accademia navale di Livorno;
b) Direttore delle infermerie autonome di Napoli, di Gaeta, di Brindisi e di Messina, col grado di tenente colonnello;
c) Capo del servizio sanitario di Comandi navali complessi.

D) UFFICIALI DEL CORPO DI COMMISSARIATO M. M. (Tabella n. 5)

1°) *Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello:*

a) Capo di Sezione tecnica di direzione o sottodirezione di Commissariato militare marittimo, col grado di tenente colonnello;
b) Capo servizio di Commissariato militare marittimo di Comandi navali complessi;
c) Capo divisione presso la Direzione generale di commissariato militare marittimo, con il grado di tenente colonnello.

E) UFFICIALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

(Tabella n. 6).

1°) *Per l'avanzamento da colonnello a maggior generale:*

a) Presidente o Regio commissario al Consorzio autonomo del porto di Genova, al Provveditorato al porto di Venezia; alle Aziende dei magazzini generali di Trieste o Fiume;
b) Capo divisione presso l'Amministrazione centrale della marina mercantile;
c) Capo dell'ufficio Marina mercantile presso il Ministero delle colonie.

2°) *Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello:*

a) Capo divisione presso l'Amministrazione centrale della marina mercantile;
b) Capo dell'Ufficio Marina mercantile presso il Ministero delle colonie.

Roma, addì 31 ottobre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per la marina: CAVAGNARI.

(569)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 19 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del demanio armentizio.

(575)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha presentato, l'11 febbraio 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di 2ª e 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafoniche.

(576)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha presentato, l'11 febbraio 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale.

(577)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, ha presentato, l'11 febbraio 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

(578)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2390, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-yemenita inteso a prorogare al novembre 1937 il Trattato di amicizia e di relazioni economiche concluso in Sanaa tra l'Italia e lo Yemen il 2 settembre 1926-IV.

(579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad accettare in donazione dal comune di Pistoia, un'area fabbricabile per la costruzione della Casa del combattente.

Con R. decreto 11 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio successivo, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad accettare in donazione dal comune di Pistoia, per la costruzione della Casa del combattente in quel capoluogo, una nuova area fabbricabile in permuta di altra non più disponibile per successive varianti apportate al piano regolatore della detta città.

(552)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Media dei cambi e dei titoli

del 19 febbraio 1937-XV.

Titolo	Valore
Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,03
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,153
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6750
Olanda (Fiorino)	10,3850
Polonia (Zloty)	360,025
Svezia (Corona)	4,7965
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Id. 3,50 % (1902)	71,60
Id. 3,00 % (Lordo)	55,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,325
Rendita 5 % (1935)	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,50
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Media dei cambi e dei titoli

del 20 febbraio 1937-XV

Titolo	Valore
Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93 —
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,1518
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6733
Olanda (Fiorino)	10,3975
Polonia (Zloty)	359,90
Svezia (Corona)	4,795
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Id. 3,50 % (1902)	71,575
Id. 3,00 % (Lordo)	55,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,15
Rendita 5 % (1935)	91,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,50
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,95
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,90
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,825

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Veliterna, di Velletri, in liquidazione.

Alle ore 11 del giorno 9 febbraio 1937-XV, a seguito della comunicazione avutane dal commissario liquidatore cav. uff. avv. Rosario La Scala, si riuniscono i sottoscritti componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Veliterna con sede in Velletri, posta in liquidazione con provvedimento di S. E. il Capo del Governo in data 25 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 febbraio 1937-XV, n. 29.

Dopo breve discussione si procede a maggioranza di voti alla nomina del presidente del Comitato stesso nella persona del signor cav. avv. prof. Corsetti Augusto.

Velletri, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Prof. Augusto Corsetti - Adolfo Ceccarini - Ulisse Provizi.

(557)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variante al bando di concorso per due posti di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1936 (registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1936, registro 3 Corporazioni, foglio 245) con il quale venne bandito un concorso per titoli a due posti di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico della *proprietà* intellettuale;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 1° dicembre 1936, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1936-XV, n. 298, col quale è stato bandito un concorso per titoli a due posti di esaminatore di 1ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale, è modificato nel modo seguente.

Il n. 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: « originale o copia autentica del diploma di laurea in ingegneria o in chimica qualunque sia la specialità in cui siano state conseguite ».

Il n. 14 dello stesso art. 4 è sostituito dal seguente: « tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira ».

L'ultimo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: « dei due posti uno sarà concesso ad un laureato in ingegneria e l'altro ad un laureato in chimica ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande è prorogato a tutto il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(574)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variante al bando di concorso per un posto di esaminatore superiore (grado 6°, gruppo A) nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1936 (registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1936, registro 3 Corporazioni, foglio 246) con il quale venne bandito un concorso per titoli ad un posto di esaminatore superiore (grado 6°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 1° dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1936-XV, n. 298, col quale è stato bandito un concorso per titoli ad un posto di esaminatore superiore (grado 6°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale, è modificato nel modo seguente.

Il n. 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: « originale o copia autentica del diploma di laurea in ingegneria o in chimica qualunque sia la specialità in cui siano state conseguite ».

Il n. 14 dello stesso art. 4 è sostituito dal seguente: « tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande è prorogato a tutto il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esame a n. 4 posti di geofisico in prova (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312 sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti sull'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172;

Visti: il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 e il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109, recante agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il decreto 3 ottobre 1936 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 900, recante norme per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, che approva i nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Ritenuto che nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* addetto ai servizi di meteorologia e geofisica sono vacanti 4 posti di geofisico (grado 9°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esame a n. 4 posti di geofisico in prova (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in fisica od in matematica od in scienze naturali, o la laurea mista di scienze, ovvero la laurea d'ingegnere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 40 anni, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato a 45 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, nonchè per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Sono esclusi dai predetti benefici coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportate condanne, anche se per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti sopra descritti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

b) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un regio notaio;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari; ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'Estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti Autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del Partito Nazionale Fascista, del Partito Nazionale Sammarinese e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 6.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che dimostrino l'attitudine dei candidati ai posti messi a concorso.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

La prova scritta avrà carattere teorico intorno alle discipline fisiche e matematiche e, più particolarmente, in materia di meteorologia e geofisica.

La prova pratica consisterà in una esercitazione di laboratorio (uso e verifica degli strumenti di misura più usati nella meteorologia).

La prova orale consisterà in una discussione vertente sugli argomenti indicati nell'annesso programma, dalla quale risulti che il candidato possiede una adeguata coltura nel campo della meteorologia generale e della geofisica.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta nei modi di cui all'art. 4 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 900, di cui alle premesse.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e quelle dettate dai regolamenti per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero, approvati coi Regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1885, e 2 marzo 1933, n. 318.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di 10 punti.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981 a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento eseguito ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministero, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geofisici in prova nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati geofisici.

Tanto i geofisici che i geofisici in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Ai geofisici in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in prima classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, e a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172, un assegno mensile di lire 1200 da ridursi a L. 1056 ed a L. 971,52, ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, da aumentarsi a L. 1056, ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, di cui alle premesse.

Agli aventi diritto compete inoltre l'aggiunta di famiglia giusta le disposizioni vigenti.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai geofisici competeranno, invece, gli assegni del grado 9°, oltre la eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 15.

Salvo il disposto dell'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha la durata non inferiore a sei mesi dalla data di ammissione in servizio.

Art. 16.

Alla fine del prescritto periodo di sei mesi, i geofisici in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione verranno nominati, secondo la graduatoria del concorso, geofisici (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A*, addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

PROGRAMMA DI ESAME

Costituzione dell'atmosfera terrestre.

La pressione atmosferica, sua misura e sue variazioni al livello del suolo e in altitudine. Isobare. Gradiente orizzontale e verticale. Carte sinottiche per lo studio delle perturbazioni atmosferiche. Caratteri dei centri di azione ciclonici e anticiclonici.

Il vento e sua struttura. Circolazione generale dell'atmosfera: influenze che la disturbano.

La radiazione solare. Metodi e strumenti utilizzati nelle ricerche.

La temperatura dell'aria. Mezzi di misura. Sue variazioni al suolo e in altitudine. La temperatura del suolo a varie profondità. Relazioni teoretiche fra temperatura, pressione e volume in una massa di aria. Metodi e risultati nelle ricerche aerologiche.

Il vapore acqueo nell'atmosfera terrestre. Cause di condensazione del vapore acqueo. Classificazione, altezza, movimento delle nubi. Formazione della pioggia. Sua misura. Neve, nebbia, rugiada, brina, grandine.

I temporali. Elettricità atmosferica. Sua origine e sua misura.

La previsione del tempo.

Il clima. Cause che lo determinano: classificazione. Influenza del clima sulla vita vegetale ed animale. Ripartizione dei climi sulla superficie terrestre.

Magnetismo terrestre. Sua misura.

La registrazione dei terremoti. Natura ed estensione dei movimenti sismici. Determinazione degli epicentri ed ipocentri.

Il Ministro: ROSSONI.

(467)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto che il dott. Di Tommaso Francesco è dimissionario dal posto di Cantalice e che il dott. Magaldi Giuseppe è rinunciatario al posto di Cittaducale, 1ª condotta;

Considerato che occorre provvedere ad altra designazione dei candidati idonei per dette sedi, rimaste così vacanti;

Vista la graduatoria del concorso per medici condotti;

Tenuto conto delle sedi indicate nelle domande di ammissione al detto concorso dal dott. Bumbaca Rocco e dal dott. Gallina Luigi, classificati idonei in graduatoria;

Visti i precedenti decreti prefettizi n. 11559 del 5 settembre 1936 e n. 13417 del 2 dicembre 1936;

Decreta:

1. Il posto di Cantalice del comune di Rieti è assegnato al dottor Bumbaca Rocco;

2. Il posto della 1ª condotta medica di Cittaducale, è assegnato al dott. Gallina Luigi.

I podestà di Rieti e Cittaducale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la sua parte, a mezzo di regolare deliberazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: MONTICELLI.

(476)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il proprio decreto 18 luglio 1936-XIV col quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso a 12 posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 aprile 1935-XIII, graduatoria inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 77, del 1° agosto 1936;

Considerato che il posto di medico condotto del comune di Tusa, già attribuito con decreto prefettizio del 15 luglio 1936, n. 8105, al

dott. Grimaldi Giuseppe di Giuseppe s'è reso vacante a decorrere dal 16 gennaio 1937-XV, per volontarie dimissioni di quest'ultimo;

Considerato che, ai sensi di legge, occorre provvedere alla designazione di altro candidato, dichiarato vincitore, che abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Veduti gli articoli 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Polizzi Vincenzo di Paolino, classificato al 14° posto nella graduatoria surricordata, è assegnato al posto di medico condotto del comune di Tusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni di seguito, agli albi della Prefettura e del comune di Tusa.

Messina, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(472)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduti i propri due decreti n. 33975 in data 21 luglio 1936 con i quali veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia e veniva dichiarato vincitore del posto consorziale di Claut il dott. Santinello Umberto;

Veduta la nota n. 143-4/1 del podestà di Claut con la quale comunica le dimissioni dal posto, presentate dal dott. Santinello in data 16 gennaio 1937;

Constatata la vacanza del posto ed accertato che la graduatoria dei concorrenti venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 1936;

Ritenuto che il dott. Peressoni Emilio, che segue in graduatoria il dott. Santinello, ha concorso soltanto al posto di Codroipo;

Constatato che il dott. Lupatelli Alfredo, classificato dopo il dottor Peressoni, ha dichiarato di accettare la nomina a veterinario della condotta consorziale di Claut;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie nonchè l'articolo 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lupatelli Alfredo, attualmente residente a Collazzone (Perugia), è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto del Consorzio di Claut, comprendente i comuni di Claut, Cimolais, Barcis ed Andreis.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Claut, Cimolais, Barcis ed Andreis.

Udine, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: TESTA.

(435)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto 8 luglio 1936, n. 10778, col quale approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso alle condotte mediche vacanti nella Provincia bandito il 31 marzo 1935;

Visto il proprio decreto pari data e numero che dichiara i vincitori del concorso stesso;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1936, n. 17820, col quale il dott. Porcaro Carmine, venne dichiarato vincitore della condotta medica di Mendatica, in seguito alla nomina del dott. Riello Aldo in altro Comune;

Visto che il dott. Carmine Porcaro ha rinunziato alla nomina a medico condotto del comune di Mendatica Montegrosso e che il dottor Trucchi Luigi di Andrea, lo segue immediatamente in graduatoria all'ultimo posto;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 27 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Trucchi Luigi classificato al 17° ed ultimo posto nella predetta graduatoria e dichiarato vincitore per la condotta medica di Mendatica Montegrosso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti di legge, nonchè nel Foglio annunzi legali e per 8 giorni di seguito nell'albo del comune di Mendatica.

Imperia, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

Il prefetto: DEGLI ATTI.

(475)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.